

IN CASO DI RIMBORSO IRES SONO DOVUTI GLI INTERESSI, CON ESCLUSIONE DI QUELLI MATURATI NEI COSIDDETTI “SEMESTRI BIANCHI”

- Sentenza del 26/01/2026, dep. il 2/02/2026, n. 440/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, Sez. 13

Composizione

- Pres. Di Gaetano
- Rel. Albertini

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 208 RIMBORSI – IN GENERE – RIMBORSO IRES

IRES – Rimborso – Interessi – Decorrenza – Esclusione dei cosiddetti “semestri bianchi”

Massima

In tema di rimborso dell’IRES, ai fini della liquidazione degli interessi dovuti al contribuente ai sensi dell’art. 44-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, devono essere esclusi dal computo i c.d. “semestri bianchi”, corrispondenti, rispettivamente, al primo semestre nel quale è stata presentata l’istanza di rimborso e all’ultimo semestre nel corso del quale è stato emesso l’ordinativo di pagamento, trattandosi di disciplina speciale derogatoria rispetto ai criteri ordinari di maturazione degli interessi sui crediti pecuniari verso l’amministrazione finanziaria. (In motivazione la Corte ha altresì escluso profili di illegittimità costituzionale della speciale disciplina dettata dal d.P.R. 29/09/1973, n. 602, art. 44-*bis*, in ragione della particolare natura del credito cui la norma è riferita).

Rif. Normativi

- D.P.R. 29/09/1973, n. 602, art. 44 *bis*

Conformi

- Cass., Sez 3, 23/10/2025, n. 28190

Vedi

- Corte Cost., ord., 10/03/1988, n. 288

Anno pubb.

- 2026